

SCHEMA DI CONTRATTO "SIA"
PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Schema di Contratto per incarico professionale di

**Servizi tecnici di ingegneria e di architettura relativi alla
progettazione di fattibilità tecnico economica, relazione
geologica, progettazione esecutiva, coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento
per il servizio di direzione lavori, contabilità e coordinamento
per la sicurezza in fase di esecuzione**

per la realizzazione delle seguenti Opere:

FONDI SISMA 2016
"RIPARAZIONE DEI DANNI CON MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO FRANCESCANI"
CUP: I95B23000020001.
Ordinanza 137 del 29 marzo 2023 – ID opera OOPP_F1_2021_MAR_0028

Codice Unico Progetto (CUP): I95B23000020001
Codice Identificativo Gara (CIG): xxxxxxxxxxxxxxxx

REP. N. _____

L'anno(____), il giorno_____del mese di_____nella sede del_____, con la presente privata scrittura, avente per le parti forza di legge a norma dell'articolo 1372 del Codice Civile

TRA

_____, Codice Fiscale_____, rappresentato dal geom./ing./arch.
_____, nato a _____ () il_____ - Dirigente/Responsabile dell'Ufficio
dell'ente, domiciliato per la carica presso_____in Via/Piazzan. _____, il quale
interviene in nome e per conto dell'ente Comune di Montegranaro, giusto l'art. _____
_____, il vigente regolamento interno dei contratti, nonché in base al Decreto /Determina
n_____del _____ (di seguito anche semplicemente "Ente committente");

E

il professionista Ing. _____, iscritto all'Albo degli
Ingegneri della Provincia di _____ al n. _____ sez. _____,
domiciliato, ai fini del presente contratto, in _____, c.f.
_____, P. IVA _____, nella
sua qualità di _____ (libero professionista ovvero
Capogruppo del R.T.P. costituito da _____, ecc.), in seguito
denominato "Affidatario"

VISTA l'Ordinanza Commissario Straordinario Sisma n. 137 del 29.03.2023 - pubblicata sul sito <https://sisma2016.gov.it/ordinanze/> in data 03.05.2023 recante: "Approvazione del Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma e del Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per la Regione Marche nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Marche e norme di coordinamento con le ordinanze n. 109 del 2020 e n. 129 del 2022.";

PRESO ATTO CHE all'art. 1 dell'ordinanza n. 137/2023, è stato approvato il Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche di cui all'allegato B, e che per il Comune di Montegranaro (Fm) sono riportati:

- n. 582: OOPP_F1_2021_MAR_1248 - cat. 3 (cimiteri) "CIMITERO COMUNALE - INTERVENTO SULLE STRUTTURE VERTICALI CONSISTENTI IN COLONNE IN LATERIZIO E DELLE COMPONENTI ORIZZONTALI STRETTAMENTE CONNESSE DEI LOGGIATI AI LATI DELLA CAPPELLINA DELLA PARTE STORICA" - CUP: I96J23000030001 - 100.000,00 euro;
- n. 583: OOPP_F1_2021_MAR_0028 - cat. 8 (municipi) "RIPARAZIONE DEI DANNI CON MIGLIORAMENTO SISMICO DI PALAZZO FRANCESCANI" - CUP: I95B23000020001 - 1.950.000,00 euro;

Precisato che la presente procedura riguarda esclusivamente l'intervento identificato come segue:

- "RIPARAZIONE DEI DANNI CON MIGLIORAMENTO SISMICO DI PALAZZO FRANCESCANI" - OOPP_F1_2021_MAR_0028 - CUP: I95B23000020001 - 1.950.000,00 euro;

Considerato che:

- è necessario acquisire il progetto dei lavori di sistemazione della predetta opera, da trasmettere all'USR-Marche per l'acquisizione dei relativi pareri e, successivamente, per addivenire all'espletamento della gara per l'affidamento dei lavori;
- con Determina a contrarre n. ____ del _____ è stata indetta una gara per l'affidamento dei Servizi tecnici di ingegneria e di architettura relativi alla progettazione di fattibilità tecnico economica, relazione geologica, progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento per il servizio di direzione lavori, contabilità ed coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento di "RIPARAZIONE DEI DANNI CON MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO FRANCESCANI", nel Comune di Montegranaro (FM), mediante procedura aperta accelerata, ai sensi dell'art. 71, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, per le motivazioni indicate nella medesima Determina a contrarre e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base degli elementi e sub-elementi di valutazione individuati nella determina stessa e nel capitolato;

CASO 1

- a seguito della procedura di gara è risultato aggiudicatario l'ing./arch. _____, con studio tecnico in _____ (____) alla Via/Piazza _____ n. ____, codice fiscale _____ e PIVA _____ nella sua qualità di libero professionista singolo, come da verbale di gara in data _____, con il ribasso offerto del _____;

CASO 2

- a seguito della procedura di gara è risultato aggiudicatario il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti tra _____, con studio tecnico in _____ (____) alla Via/Piazza _____ n. ____, codice fiscale _____ e PIVA _____, come da verbale di gara in data _____, con il ribasso offerto del _____

(ecc.)

- con Determina della SUA Provincia di Fermo, Settore Organi Istituzionali - Affari Generali e Contratti n. ____ RS (RG n. _____) del _____ è stato approvato il verbale di gara chiuso in data _____ con conseguente aggiudicazione e affidamento dei servizi tecnici di cui al presente contratto di incarico al suddetto aggiudicatario;
- sono stati verificati i requisiti dichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara e in particolare acquisita la documentazione inerente la regolarità contributiva e il rispetto delle condizioni previste dalla normativa antimafia, con conseguente adozione della Determina della SUA Provincia di Fermo, Settore Organi Istituzionali - Affari Generali e Contratti n. ____ RS (RG n. _____) del _____ di efficacia dell'aggiudicazione; con il medesimo atto si è autorizzata la stipula del presente contratto.

Tutto ciò premesso e confermato,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

Il Committente conferisce all'Affidatario, che accetta, l'incarico relativo alle seguenti prestazioni professionali e/o servizi:

PROGETTAZIONE

- PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA (PFTE) - art. 41 comma 6 e Sezione II dell'Allegato I.7 del Codice
- PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA (PFTE) - RELAZIONE GEOLOGICA - art. 41 comma 6 e Sezione II dell'Allegato I.7 del Codice
- PROGETTAZIONE ESECUTIVA + CSP - art. 41 comma 8 e Sezione II dell'Allegato I.7 del Codice

con riserva di affidamento dei servizi di:

- DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ + CSE - ai sensi dell'art. 114 e Allegato II.14 del Codice, D. MIT n.49/2018, art. 92 del D. Lgs. 81/2008

Il dettaglio delle prestazioni normali (riferite alla Tav. Z-2 del DM 17/06/2016) oltre alle prestazioni e/o servizi integrativi alle precedenti, è riportato nell'allegato Elaborato 1 "Capitolato descrittivo e prestazionale - Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi" che, sottoscritto dalle parti, ne costituisce parte integrante.

Il Professionista è obbligato, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dal Committente o accordo risultante da apposito verbale, ad ottemperare alle disposizioni del RUP e, inoltre:

- a) deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati;
- b) ovvero controdedurre tempestivamente, qualora le prescrizioni siano ritenute

incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo le eventuali soluzioni alternative, sulla base della migliore tecnica e delle best practices;

- c) controdedurre tempestivamente qualora le prescrizioni rendano incongruo lo stanziamento economico previsto;
- d) deve prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al responsabile del procedimento, anche in sede di validazione, adeguando la progettazione alle relative prescrizioni.

La progettazione dovrà essere redatta utilizzando il **Prezzario approvato con Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione sisma 2016 n. 126 del 28/04/2022**, oppure il prezzario regionale vigente e, limitatamente alle voci non contemplate dallo stesso, anche i prezzari delle altre regioni interessate dal sisma 2016. Non sono ammesse analisi prezzi non approvate dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Marche.

Le prestazioni di progettazione devono essere complete, in modo da:

- a) conseguire la verifica positiva ai sensi dell'art. 42 del codice, relativamente ad ogni livello di progettazione affidato e conseguire altresì la validazione positiva ai sensi dell'art. 42, comma 4 del D.lgs. 36/2023, relativamente al livello progettuale posto a base di gara;
- b) consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati: la progettazione deve quindi essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione.

La prestazione di direzione lavori, contabilità e assistenza al collaudo, **se successivamente affidata**, deve garantire l'assolvimento di tutte le attività, i compiti e le funzioni di cui agli artt. 114 comma 3 e seguenti e Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e secondo le modalità previste dal decreto attuativo D.M. 49 del 7 marzo 2018, nonché in ottemperanza al disposto dell'art. 22 del D.M. 154/2017.

La prestazione del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e quella in fase di esecuzione dell'opera devono essere svolte in conformità alle disposizioni di cui rispettivamente agli artt. 91 e 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

La documentazione di gara, il capitolato prestazionale e l'offerta del Professionista, come risultante dalla procedura di aggiudicazione, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui ai commi che precedono, dovranno essere conformi all'Allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023 ed al regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto ancora in vigore.

Art. 2 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Si stabilisce e si concorda tra le parti che, ai sensi dell'allegato I.13 del Codice i corrispettivi (compensi e spese ed oneri accessori) per le prestazioni e/o i servizi di cui sopra sono stati determinati in base al DM 17/06/2016 come riportato nell'allegato Elaborato 1 " **Capitolato descrittivo e prestazionale - Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi**" e riepilogato nel seguente quadro sinottico.

2.1 -PRESTAZIONI NORMALI (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) COMPENSI E SPESE CONGLOBATE.

FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	111.326,73 €
PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA (PFTE) - RELAZIONE GEOLOGICA	19.417,74 €
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	60.692,14 €
ESECUZIONE DEI LAVORI (opzione)	103.512,82 €
Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/ 06/2016)	294.949,43 €
Contributo INARCASSA (4,00%) - EPAP (5%)	11.992,15 €
VALORE DELL'APPALTO	306.941,58 €
Imponibile IVA	67.527,15 €

I corrispettivi per le prestazioni di cui sopra sono ridotti del **0,00%** sulla base dell'offerta presentata dall'Affidatario in data, ed ammontano complessivamente a:

000.000,00 € (euro xxxxxx/xx)

salvo variazione dell'importo delle opere con il conseguente aggiornamento dei corrispettivi calcolati nell'allegato Elaborato 1 "Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi".

Gli importi di cui sopra sono intesi al netto dei contributi previdenziali ed IVA ed al lordo della eventuale ritenuta d'acconto.

Art. 3 EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE NEL PERIODO DI EFFICACIA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI.

Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell'art. 120 del Codice.

I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente contratto, nel rispetto di quanto previsto dal DM 17/06/2016, e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale, ivi indicato.

Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico previsti dal successivo art. 6.

Art. 3bis REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi

Art. 4. ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

Il Committente si impegna a trasmettere all'Affidatario, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto, alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso, nonché il documento preliminare alla progettazione.

Il Committente s'impegna inoltre a:

- richiedere il catasto ufficiale di tutti i sottoservizi esistenti o previsti nella zona interessata dal progetto (ENEL, TELECOM, Società Multiservizi, gas, acquedotto, fognatura, telefoni di Stato, metanodotti, pubblica illuminazione, fibre ottiche, teleriscaldamento, ecc.) con la loro posizione planimetrica, le caratteristiche tecniche e la profondità di posa (ove possibile)
- convocare le necessarie riunioni di "Coordinamento dei sottoservizi"
- richiedere i preventivi ufficiali relativi agli spostamenti o potenziamenti dei sottoservizi di cui al punto precedente, per la parte eseguita direttamente dagli Enti gestori e/o proprietari, da inserire tra le somme a disposizione del quadro economico della progettazione definitiva/esecutiva;
- ottenere i necessari permessi per l'accesso alle proprietà private e/o pubbliche interessate dalle opere da progettare/realizzare;
- inoltrare le necessarie richieste per l'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente carico del pagamento di tutti i relativi oneri;
- garantire su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilità, il libero accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo. L'affidatario potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori per l'espletamento dei sopralluoghi ritenuto opportuni.

La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato espletamento delle attività poste a carico del Committente determineranno la sospensione dei tempi contrattuali di cui al successivo art. 6.

Art. 5. ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Il Professionista è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e ss. c.c. nonché della deontologia professionale. Si applicano altresì al presente contratto il D.M. 17 giugno 2016, in materia di tariffe professionali, la L. n. 49/2023 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali e ogni altra normativa vigente e correlata all'oggetto dell'incarico.

Il corrispettivo per tutta l'attività del Professionista è quello determinato in gara, in base al provvedimento di aggiudicazione. Esso è immutabile ed onnicomprensivo. Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Ente committente. Lo stesso è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri e tecniche per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Ente committente, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici dell'Ente e di non aggravare gli adempimenti e i procedimenti che competono a questi ultimi.

Il Professionista è altresì soggetto ai principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e i servizi di cui al precedente paragrafo 2 e, in particolare, con il Responsabile Unico del Progetto e gli altri eventuali professionisti designati

dall'Ente committente per la realizzazione dell'intervento. Il Professionista è tenuto a eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

Resta fermo il rispetto delle tempistiche stabilite dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Il Professionista è inoltre soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale, ai sensi dell'art. 1 della L. 20/1994 e s.m.i.

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il Professionista ha prodotto prima d'ora all'Ente committente, a titolo di **cauzione definitiva**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del codice e a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente atto, la garanzia fideiussoria emessa da _____ n. _____ in data _____ per l'importo di Euro _____, pari al _____ % dell'importo del presente incarico, agli atti della procedura, da prodursi secondo gli schemi tipo di cui al DM 193/2022 o comunque conformemente a quanto previsto dall'art. 117 comma 12 del D. Lgs. 36/2023.

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'eventuale affidamento delle prestazioni opzionali, il Professionista ha prodotto all'Ente committente, a titolo di **cauzione provvisoria**, idonea garanzia fideiussoria per l'importo di Euro _____, pari al _____ % dell'importo contrattuale delle relative prestazioni.

Il Professionista è obbligato altresì a produrre, ai sensi dell'art. 31 comma 4 dell'allegato I.07 del Codice ed ai sensi dell'art. 3, comma 5, lett. e) del DL 138/11, a proprie spese, la **polizza a copertura della responsabilità civile professionale**. A tal fine il Professionista ha prodotto, all'Ente committente, **polizza di responsabilità civile professionale n. _____** rilasciata in data _____ dalla compagnia di assicurazioni _____ con massimale di Euro _____ (_____/00), in atti, che comprende la garanzia dei rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione della progettazione che determinino per l'Ente committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. La mancata presentazione della polizza esonera l'Ente committente dal pagamento dei corrispettivi professionali.

Per le prestazioni di carattere progettuale, l'Affidatario si impegna a introdurre tutte le modifiche ritenute necessarie dalle competenti autorità alla quale il progetto sarà sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. Gli elaborati progettuali saranno forniti in n° 1 copie cartacee firmate in originale, oltre ad una copia elettronica in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile).

In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, il Committente può richiedere all'Affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

L'Affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.

Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione.

Il Professionista accetta espressamente:

- che tutte le spese, ivi comprese quelle accessorie di cui all'art. 5 del D.M. 17 giugno 2016, sono conglobate in forma forfetaria nel corrispettivo previsto, rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro, agli eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere;
- non si applicano in particolare gli articoli 7, 9, 10, 16, 17 e 18 dell'Allegato alla legge 2 marzo 1949, n. 143, in materia di incarichi collegiali, anticipazioni e incarichi parziali e ogni disposizione in contrasto con il DM 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione" adottato ai sensi dell'Allegato I.5 del D.Lgs. 36/2023;

In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, il Professionista si impegna a:

- produrre un numero minimo di 1 (una) copia cartacea di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nonché un numero di copie degli elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'Ente committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta dell'Ente committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi ecc.);
- a produrre una copia degli elaborati di cui alla lettera a) su supporto elettronico in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile) firmata digitalmente;
- a produrre una copia degli elaborati di cui alla lettera a) su supporto elettronico, anche in formato editabile: gli elaborati testuali dovranno essere consegnati in formato editabile compatibile DOCX, XLS; gli elaborati grafici, le nuvole di punti, dovranno essere consegnati in formato editabile DWG, DXF, SHP o compatibili; le immagini in formato JPG o TIFF. Si comprendono anche i formati RTE, RVT, IFC, COBie, PWE, XPWE e altri formati aperti, previo accordo con l'Amministrazione;
- a produrre, **se affidate** le prestazioni della fase di esecuzione, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi as built in almeno due copie cartacee, nonché una copia con le modalità di cui alla precedente lettera b) e una copia con le modalità di cui alla lettera c);
- a produrre, **se affidate** le prestazioni della fase di esecuzione, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, nel caso in cui siano insorte modifiche durante l'esecuzione dei lavori, gli elaborati esecutivi definitivi e aggiornati del fascicolo dell'opera di cui all'art. 91, c. 1, lettera b) del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., in almeno due copie cartacee, nonché una copia con le modalità di cui alla precedente lettera b).

Per le prestazioni (**opzionali**) di D.L., contabilità, c.r.e. e coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva, l'Affidatario dovrà essere munito di **garanzia fideiussoria** pari al 10% dell'importo del disciplinare. (In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è

di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.)

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.

Tale garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

L'Affidatario si impegna inoltre, a comunicare al RUP, ove richiesto, i dati di sua competenza necessari alla compilazione delle schede previste dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici per la raccolta di informazioni sui lavori oggetto del presente atto.

Essendo inerente il presente incarico ad un intervento per la ricostruzione a seguito della crisi sismica iniziata ad agosto 2016, si richiamano anche tutte le norme speciali in materia e, in particolare, il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., nonché le Ordinanze del Commissario straordinario per la ricostruzione, già in premessa citate e le altre attinenti. In ossequio a tali norme, il Professionista, per tutta la durata dell'incarico, deve conservare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e previsti per l'esecuzione dell'incarico medesimo e, in particolare, deve mantenere, oltre alle iscrizioni previste agli albi ed elenchi professionali, anche l'iscrizione all'**elenco speciale** tenuto dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 34 del DL 189/16.

Si applicano altresì il Protocollo quadro di legalità sottoscritto in data 26/07/2017, e l'Accorso di Alta Sorveglianza sottoscritto il 21/07/2023 da parte dell'Unità Operativa Speciale di ANAC, stipulati tra i soggetti pubblici della ricostruzione. In particolare, il Professionista, anche per eventuali subcontraenti, si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti del Professionista, degli eventuali organi sociali e dirigenziali, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p. Inoltre, l'Ente committente, o il Professionista in caso di stipula di un subcontratto, si avvalgono della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. quando nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023, dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto e dei soggetti di cui all'art. 20 del d.lgs. 231/2007 (titolare effettivo), sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.

L'esercizio della potestà risolutoria da parte del soggetto che espleta la procedura ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'Autorità; a tal fine, l'Anac, avuta comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all'art. 32 del decreto legge 90/2014, convertito dalla L. 114/2014.

Le clausole di cui al precedente paragrafo, dovranno anche essere inserite nelle varie tipologie di subcontratti, che trovano corrispondenza nell'art. 119 comma 3 lettere a) e d), e dovranno essere verificate dall'Ente committente in occasione del rilascio

dell'autorizzazione ai contratti medesimi.

Il Professionista assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 DL 189/16), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), ove applicabile al presente contratto, i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti:

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.
- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).
- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).
- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).
- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).
- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti

mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).

- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).
- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).
- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).
- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati dalla Legge n. 52/1991, alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).
- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).
- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2

lett. c).

- Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

Il Professionista si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente committente per quanto applicabile, secondo quanto previsto dal presente contratto e dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Art. 5.1. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

1. Il Professionista assumerà, per effetto del presente contratto, tutti gli obblighi di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. e, quindi, dovrà predisporre il piano di sicurezza e di coordinamento secondo quanto stabilito dall'art. 100 del D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii., nonché tutti gli altri elaborati tecnici necessari e previsti dalle norme indicate e vigenti ai fini della prevenzione e protezione dai rischi potenzialmente incombenti in capo ai lavoratori addetti alla realizzazione dei lavori in oggetto nonché in capo alla cittadinanza transitante in prossimità dei cantieri.

2. La progettazione della sicurezza dovrà venir eseguita in stretta correlazione con la progettazione dei lavori, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. avuto riguardo a quanto stabilito dagli allegati I.07 e I.13 del Codice, nonché da ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia.

Art. 5.2. Prestazioni opzionali

1. Direzione Lavori e contabilità

2. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ex art. 92 d.lgs. 81/2008

Il Committente può esercitare l'opzione per le prestazioni di cui ai punti precedenti, entro il _____. Fino alla scadenza del predetto termine il Professionista resta irrevocabilmente obbligato a quanto statuito dagli atti di gara.

Il Committente ha la più ampia facoltà di non procedere all'affidamento delle prestazioni opzionali: nessun indennizzo, risarcimento o compenso di qualunque genere può dunque essere richiesto all'ente medesimo qualora questo non eserciti l'opzione, così come in caso di esercizio tardivo se il professionista accetti comunque di assumere l'incarico.

Art. 6. TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E PROROGHE

L'Affidatario, per l'espletamento delle prestazioni di cui all'art. 2, s'impegna a rispettare le scadenze sotto riportate:

6.1 - PRESTAZIONI NORMALI (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA (PFTE) - RELAZIONE GEOLOGICA	55 gg
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	30 gg
ESECUZIONE DEI LAVORI (affidamento opzionale)	 gg

Per le prestazioni normali legate alla fase esecutiva (D.L., Contabilità, C.S.E., CRE/Collaudi), le tempistiche per l'espletamento degli adempimenti professionali richiesti dovranno rispettare i termini specificati nel C.S.A. e previsti dalla vigente normativa.

Si precisa che

- a) I giorni sono solari consecutivi, decorrenti dalla data di formale comunicazione da parte del Committente dell'avvenuta esecutività del contratto o, in caso di urgenza, del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'incarico, comunque fatta salva la trasmissione di tutta la documentazione di cui al primo comma dell'art. 4 del presente contratto e degli altri adempimenti propedeutici all'avvio delle attività conferite;
- b) il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dal formale e completo deposito al Committente degli elaborati contrattuali relativi alle singole fasi;
- c) per le prestazioni afferenti le fasi di pianificazione, progettazione e delle annesse attività propedeutiche, il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dalla comunicazione di avvenuta approvazione/validazione dell'eventuale fase precedente. Per le prestazioni che prevedono più fasi rispetto a quella iniziale, i termini contrattuali sono sospesi fino alla comunicazione dell'avvenuta approvazione della fase precedente e della ripresa del servizio;
- d) le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni che non rientrino nell'oggetto dell'incarico o nella competenza dell'Affidatario (quali recepimento del catasto e dei preventivi per la sistemazione dei sottoservizi interferenti, acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, attività professionali fornite dal Committente attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e validazioni progettuali o altro) o a quest'ultimo non imputabili;
- e) è facoltà del professionista incaricato, ai sensi dell'art. 121 del Codice chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto, In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso;
- f) nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico, come previsto dal precedente art. 3.

Entro 60 gg. dalla conclusione delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, il Committente rilascia all'affidatario il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni svolte.

Art. 7. PENALI

Qualora l'Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalità di cui all'art. 6, il RUP ne darà formale avviso con nota scritta.

Entro 20 gg. dal suddetto avviso l'Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o motivazione del ritardo.

Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei termini contrattuali ed applica la penale di cui al comma successivo.

In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali proroghe concesse, per cause imputabili all'Affidatario, verrà applicata una penale, calcolata in misura giornaliera, pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'ammontare netto contrattuale, fino ad un massimo del 10%, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti all'Affidatario, ai sensi dell'art. 126, comma 1 del D. Lgs. 36/2023.

Il ritardo in **fase di esecuzione**, qualora affidate le relative prestazioni, comporta la penale nella misura di cui al comma precedente, applicata all'importo dei corrispettivi previsti per la fase di esecuzione:

- in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione contabile relativa ai lavori, per ogni giorno oltre i termini previsti dal capitolato speciale d'appalto;
- in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione conclusiva o delle prestazioni accessorie pertinenti l'ultimazione dei lavori oppure necessarie all'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo provvisorio, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui al precedente art. 6.

Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale; la penale non può essere superiore al dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dall'Ente committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.

Superato il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale l'Ente committente può procedere alla risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Professionista per eventuali maggiori danni subiti dall'Ente committente.

Ai sensi dell'art. 121, comma 8 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., il Professionista che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nei termini fissati può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattuali. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti al Professionista per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto dell'Ente committente. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del progetto, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 8. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 e ss.mm.ii., a seguito della consegna, verifica ed approvazione degli elaborati progettuali.

Ai sensi dell'art. 33 dell'allegato II.14 al Codice, alla presente procedura di appalto non si applica la disciplina sull'anticipazione del prezzo di cui all'art. 125, comma 1 del Codice

Art. 9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE

È facoltà del Committente risolvere il contratto quando l'Affidatario sia renda responsabile di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell'opera, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente contratto o ad istruzioni

legittimamente impartite dal RUP, e/o comunque ponga in essere un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore. In tale ultimo caso compete all'Affidatario il corrispettivo per la sola prestazione parziale fornita, decurtato della penale maturata e senza la maggiorazione di cui al comma seguente.

Il Committente, ai sensi dell'art.123 del Codice, può unilateralmente recedere dal contratto versando all'Affidatario il corrispettivo per le attività svolte quantificate forfettariamente in proporzione al tempo contrattuale trascorso fino alla data di comunicazione del recesso ed in relazione alla specifica fase di appartenenza delle prestazioni eseguite sino a detta data , oltre ad un indennizzo concordato tra le parti in misura forfettaria comunque non inferiore al 10% del corrispettivo dovuto per le attività residue secondo quanto previsto dall'allegato II.14 del Codice.

La rescissione e la risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione dei contratti.

Art. 10. OBBLIGHI TRACCIABILITÀ

Il conto dedicato intestato a _____ è identificato con codice IBAN _____ della Banca _____ filiale di _____ (). La persona che sarà delegata ad operare sul conto corrente è _____ nato a _____ il _____ residente a _____ in via _____, C.F. _____.

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della medesima legge.

Art. 11. PRIVACY

L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del GDPR Regolamento UE 2016/679, nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente.

L'Affidatario ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del codice della privacy di cui al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del GDPR Regolamento UE 2016/679, si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

Art. 12. PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario

possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo.

L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d'autore ai sensi della legge 633/41.

Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso.

La proprietà intellettuale è riservata all'Affidatario a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d'ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente.

Art. 13. CLAUSOLE FINALI

Il presente contratto produce effetti rispettivamente: per l'Affidatario dalla data della sua sottoscrizione; per il Committente dopo che sia intervenuta l'esecutività dell'atto formale di approvazione ai sensi delle norme vigenti.

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26/04/86, e le eventuali spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte richiedente.

Qualora nell'ambito dell'attività disciplinata dal presente incarico si presenti la necessità di trasmissione di dati e/o elaborati in formato digitale (file), la parte trasmittente non si assume alcuna responsabilità nei confronti di un'eventuale trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutralizzazione è completamente a cura della parte ricevente.

Art. 14. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

È facoltà delle parti, ai sensi dell'art. 215 del Codice ed al fine di prevenire controversie relative all'esecuzione del contratto, richiedere prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data o dalla sottoscrizione del presente contratto, la costituzione di un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. In caso di controversie insorte a seguito dell'esecuzione del presente contratto, la parte interessata può ricorrere ai rimedi di cui al Libro V, Parte I, del Codice.

Letto, confermato e sottoscritto.

_____, lì _____

L'Affidatario _____

Per il Committente _____

ALLEGATI: Elaborato 1 "Capitolato descrittivo e prestazionale - Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi".